

DELIBERAZIONE 14 FEBBRAIO 2013
62/2013/S/EEL

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI OBBLIGHI INFORMATIVI INERENTI L'APPLICAZIONE DEI PREZZI
BIORARI AI CLIENTI DOMESTICI SERVITI IN MAGGIOR TUTELA

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 agosto 1999, n. 200/99;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09;
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2009, ARG/elt 177/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2010, VIS 45/10;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/r/EEL, recante "Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per

l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali".

FATTO

1. Con deliberazione 23 giugno 2010, VIS 45/10, l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di nove esercenti la maggior tutela, fra i quali Enia Energia S.p.A. e Iride Mercato S.p.A., per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria - e per l'adozione di eventuali provvedimenti inibitori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/1995, per la violazione degli obblighi relativi all'applicazione dei c.d. corrispettivi PED biorari (corrispettivi, differenziati per fasce orarie, a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela). Essi riguardano, in particolare, l'invio, unitamente alle bollette, di tre successivi avvisi aventi ad oggetto l'introduzione, a distanza rispettivamente di sei, quattro e due mesi, dei corrispettivi PED biorari (punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09 e punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10) e l'inserimento nei documenti di fatturazione di un prospetto dei consumi suddivisi per fasce orarie (punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09), nonché l'applicazione dei corrispettivi PED biorari con la tempistica stabilita dalla regolazione (art. 7, comma 10, lettera b, art. 19, comma 7, e art. 27, commi 1 e 7, del TIV).
2. Con la medesima deliberazione (punto 2), l'Autorità ha intimato di adempiere ai suddetti obblighi informativi, posticipando l'applicazione dei corrispettivi PED biorari per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli stessi e dando immediata comunicazione al responsabile del procedimento dell'avvenuto adempimento.
3. A far data dall'1 luglio 2010, è divenuta efficace la fusione per incorporazione di Enia Energia S.p.A. in Iride Mercato S.p.A., sotto la nuova denominazione di Iren Mercato S.p.A.
4. Con nota 12 luglio 2010 (prot. Autorità n. 25324), Iren Mercato S.p.A. ha presentato istanza di audizione finale, alla quale ha successivamente rinunciato con nota 7 maggio 2012 (prot. Autorità n. 13798), e di accesso agli atti del procedimento, accesso evaso con nota 6 agosto 2010 (prot. Autorità n. 28296).
5. Nel corso dell'istruttoria la società ha presentato, in adempimento alla prescrizione contenuta nel punto 2 della deliberazione VIS 45/10, la nota 2 agosto 2010 (prot. Autorità n. 27491), successivamente integrata con nota 15 settembre 2010 (prot. Autorità n. 31073) e con nota 30 settembre 2010 (prot. Autorità n. 32767).
6. Con nota 16 marzo 2012 (prot. n. 8115) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
7. In data 26 aprile 2012, Iren Mercato S.p.A. ha presentato una nota difensiva (prot. Autorità n. 12860) integrata da documentazione acquisita agli atti il 5 febbraio 2013 (prot. Autorità 4998).

VALUTAZIONE GIURIDICA

8. L'articolo 7, comma 1, del TIV stabilisce le condizioni economiche che gli esercenti la maggior tutela devono applicare, fra gli altri, ai clienti finali domestici così come definiti dal combinato disposto dell'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del TIV (di seguito: clienti domestici). Le condizioni economiche ricomprendono, fra l'altro, il corrispettivo PED.
9. L'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del TIV fissa i parametri del suddetto corrispettivo differenziandoli per fasce orarie, in modo da riflettere la distribuzione dei consumi tra le diverse fasce (di seguito: corrispettivi PED biorari).
10. L'articolo 27, comma 1, del TIV dispone, in via generale, che i corrispettivi PED biorari siano applicati ai clienti domestici a partire dall'1 luglio 2010, dal momento che prevede l'applicazione delle condizioni economiche precedenti, cioè dei corrispettivi PED monorari, sino al 30 giugno 2010.
11. La rilevazione dei consumi per fascia oraria, necessaria per l'applicazione dei corrispettivi PED biorari, impone la programmazione dei misuratori di cui all'articolo 19, comma 7 e all'articolo 27, comma 7, del TIV (cosiddetta "riprogrammazione dei misuratori").
12. L'articolo 7, comma 10, lettera b), del TIV stabilisce che l'esercente la maggior tutela continui comunque ad applicare le condizioni economiche precedenti all'introduzione dei corrispettivi PED biorari per i primi sei mesi successivi all'effettuazione della riprogrammazione dei misuratori, salva la proroga di ulteriori due mesi ogni volta che il sistema di telegestione non è in grado di rilevare i dati di misura.
13. L'articolo 8, comma 2, del TIV dispone, fra l'altro, che l'esercente è tenuto a riportare nella fattura la distribuzione dei consumi per fasce dal momento in cui ha la disponibilità dei dati di misura differenziati per fascia oraria.
14. Al fine di informare i clienti domestici in merito all'applicazione dei corrispettivi PED biorari, gli esercenti la maggior tutela, nel suddetto periodo, avrebbero dovuto inviare ai clienti domestici i cui misuratori fossero stati riprogrammati:
 - ai sensi del punto 2, della deliberazione ARG/elt 177/09, l'informativa approvata con l'Allegato 1 della medesima deliberazione, in occasione del terzultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei corrispettivi PED biorari;
 - ai sensi del punto 1, della deliberazione ARG/elt 8/10, le due informative approvate rispettivamente con gli allegati A e B della medesima deliberazione, in corrispondenza del penultimo e dell'ultimo periodo di fatturazione antecedenti l'applicazione dei corrispettivi PED biorari.
15. Gli operatori, a partire dall'1 dicembre 2009, devono inviare altresì, ai sensi del punto 5, della deliberazione ARG/elt 112/09, bollette che espongano la distribuzione dei consumi in ciascuna fascia oraria secondo lo schema di cui all'Allegato C della medesima deliberazione a tutti i clienti a cui il misuratore sia stato riprogrammato.
16. Poiché la fatturazione dei consumi per i clienti domestici deve avvenire con periodicità almeno bimestrale (combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, del TIV e dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 200/99) la tempistica di inoltro delle suddette informazioni consente ai clienti domestici di essere pienamente informati entro la scadenza dei sei mesi, di cui all'articolo 7, comma

- 10, lettera b), del TIV e quindi con adeguato anticipo rispetto all'applicazione dei corrispettivi PED biorari.
17. Dall'esame della nota 15 giugno 2010 (prot. Autorità n. 22413) era emerso, invece, che Iride Mercato S.p.A. (che serviva l'area Torino):
- i) aveva inviato bollette con prospetto dei consumi per fasce non conforme allo schema approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 112/09 sino alla bolletta di marzo 2010 compresa, pur avendo a disposizione i dati di misura suddivisi per fasce;
 - ii) non aveva ottemperato all'obbligo di inviare l'Allegato 1 della deliberazione ARG/elt 177/09, relativo al terzultimo periodo di fatturazione;
 - iii) dichiarava un numero di misuratori per i quali, a seguito della riprogrammazione, la società aveva ricevuto dai distributori i dati di misura per fasce non corrispondente al numero dei clienti a cui sarebbero stati applicati i corrispettivi PED biorari.
18. Dall'esame della nota 26 maggio 2010 (prot. Autorità n. 20148) era emerso, altresì, che Enia Energia S.p.A. (che serviva l'area Emilia):
- iv) non aveva inviato le tre informative previste dalle deliberazioni ARG/elt 177/09 e ARG/elt 8/10 a tutti i clienti a cui saranno applicati i corrispettivi PED biorari a luglio 2010;
 - v) aveva inviato bollette prive del prospetto dei consumi per fasce di cui allo schema approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 112/09, pur avendo a disposizione i dati di misura suddivisi per fasce;
 - vi) dichiarava un numero di misuratori per i quali, a seguito della riprogrammazione, la società ha ricevuto dai distributori i dati di misura per fasce non corrispondente al numero dei clienti a cui sarebbero stati applicati i corrispettivi PED biorari.

Argomentazioni difensive

19. Con riferimento alle circostanze *sub i)* e *sub v)*, Iride Mercato S.p.A. ed Enia Energia S.p.A. avevano espressamente dichiarato, rispettivamente con note 15 giugno 2010 (prot. Autorità n. 22413) e 26 maggio 2010 (prot. Autorità n. 20148), di non aver potuto procedere all'esposizione dei consumi così come previsto dal punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09. Successivamente (con note 2 agosto 2010, prot. Autorità n. 27491, e 26 aprile 2012, prot. Autorità n. 12860) Iren Mercato S.p.A. ha comunicato l'avvenuto inserimento di un prospetto dei consumi suddiviso per fasce conforme all'Allegato C della deliberazione ARG/elt 112/09. In particolare, nell'area Emilia la società ha inserito il prospetto dei consumi per fasce di cui al punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09 nei documenti di fatturazione emessi a far tempo dal 30 giugno 2010 e ha inviato lettere personalizzate disgiunte dalla fattura contenenti la ripartizione dei consumi degli ultimi tre periodi a conguaglio nella forma prevista dal medesimo punto 5.
20. Con riferimento alle circostanze *sub ii)* e *sub iv)*, risulta che la società (con nota 26 aprile 2012, prot. Autorità n. 12860), in adempimento dell'intimazione di cui alla deliberazione di avvio del presente procedimento, ha inviato le comunicazioni finalizzate ad informare la propria clientela dell'introduzione dei c.d. corrispettivi PED biorari.

21. Con riferimento ai profili di contestazione *sub iii)* e *sub vi)*, Iren Mercato S.p.A. (con note 2 agosto 2010, prot. Autorità n. 27491) ha comunicato di avere posticipato l'applicazione dei corrispettivi PED biorari al fine di garantire l'adempimento dei correlati obblighi informativi e di avere inserito in bolletta un avviso di rinvio dell'introduzione dei prezzi biorari con l'impegno a rimborsare l'eventuale mancato risparmio causato al cliente dal ritardo nell'applicazione degli stessi, oltre ad avere intrapreso azioni informative nei confronti delle associazioni dei consumatori.
22. Con nota 26 aprile 2012 (prot. Autorità n. 12860), integrata da documentazione pervenuta il 5 febbraio 2013 (prot. Autorità 4998), Iren Mercato S.p.A. ha inoltre precisato di:
- avere ricalcolato sulla base dei prezzi biorari transitori i corrispettivi dovuti dai clienti che, pur avendo diritto all'applicazione dei corrispettivi PED biorari dal 1 luglio 2010, hanno visto posticipata, per i motivi di cui sopra, l'introduzione di questi ultimi e che, a partire dal 1 luglio 2010, hanno consumato in fascia F1 meno del 33% del consumo totale;
 - avere proceduto al conguaglio integrale a favore dei clienti aventi diritto (per euro 33.627,96 a favore dei clienti dell'area Torino e per euro 1.179,25 a favore dei clienti dell'area Emilia) della differenza fra il prezzo di fornitura originariamente fatturato ed il prezzo risultante dall'applicazione dei corrispettivi PED biorari.
- Al riguardo la società ritiene che le iniziative dalla stesse assunte siano state tempestive ed idonee ad eliminare integralmente le conseguenze della violazione.

Valutazione delle argomentazioni difensive

23. Con riferimento alle circostanze *sub i)* e *sub v)*, Iren Mercato S.p.A. ha ammesso che Iride Mercato S.p.A. ed Enia Energia S.p.A. hanno violato il punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09, avendo cessato di porre in essere la condotta contestata nei termini anzidetti.
24. Con riferimento alle circostanze *sub ii)* e *sub iv)*, le suddette considerazioni della società illustrano le modalità di adempimento all'intimazione contenuta nel punto 2 della deliberazione VIS 45/10; si conferma pertanto che Iride Mercato S.p.A., nel periodo precedente, non ha adempiuto, con riferimento all'area Torino, all'obbligo informativo di cui al punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09 e che Enia Energia S.p.A., con riferimento all'area Emilia, non ha adempiuto, oltre che all'obbligo informativo di cui al punto 2 della deliberazione ARFG/elt 177/09, anche agli obblighi informativi di cui al punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10.
25. Con riferimento ai profili di contestazione *sub iii)* e *sub vi)*, la società ha ottemperato alle indicazioni contenute nella deliberazione VIS 45/10. Tale deliberazione, infatti, ha rimesso in termini gli operatori coinvolti nel procedimento e, quindi, ha superato quanto precedentemente disposto dall'art. 7, comma 10, lettera b, dall'art. 19, comma 7, e dall'art. 27, commi 1 e 7, del TIV, dando prevalenza alla soddisfazione delle esigenze informative della clientela rispetto al programma temporale di introduzione dei corrispettivi PED biorari. Sono pertanto venuti meno i profili di violazione relativi alla mancata ottemperanza della tempistica di introduzione dei corrispettivi PED biorari di cui

all'art. 7, comma 10, lettera b, all'art. 19, comma 7, e all'art. 27, commi 1 e 7, del TIV.

26. Considerato quanto sopra, non sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

27. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente.

28. Il presente procedimento è volto ad accertare una sola violazione a carico di ciascuna delle due società che hanno compiuto le suddette irregolarità (Iride Mercato S.p.A. ed Enia Energia S.p.A.); entrambe le condotte sono addebitate ad Iren Mercato S.p.A. che, già Iride Mercato S.p.A. e quale società incorporante Enia Energia S.p.A., ne continua l'attività, proseguendo in tutti i rapporti anteriori alla fusione. Le irregolarità consistono nella mancata effettuazione degli adempimenti informativi preordinati all'applicazione dei corrispettivi PED biorari. L'obbligo informativo, che gli operatori erano tenuti ad adempiere entro la scadenza semestrale di cui all'art. 7, comma 10, lett. b), del TIV, si articolava infatti in diversi profili: nell'obbligo di inviare, ai sensi del punto 2, della deliberazione ARG/elt 177/09 e del punto 1, della deliberazione ARG/elt 8/10, le tre informative relative all'introduzione dei corrispettivi PED biorari, nonché nell'obbligo di inserire in bolletta, ai sensi del punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09, la distribuzione dei consumi in ciascuna fascia oraria secondo lo schema di cui all'Allegato C della medesima deliberazione.

29. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società ha innanzitutto pregiudicato il diritto dei clienti a ricevere, con la tempistica e le modalità prescritte dall'Autorità, informazioni preordinate a rendere la clientela consapevole dell'applicazione dei corrispettivi PED biorari e delle proprie abitudini di consumo. La società ha infatti violato l'obbligo di inserire in bolletta il prospetto dei consumi suddivisi per fasce così come predisposto dall'Autorità. In particolare è importante, nell'interesse dell'utente e dello sviluppo della concorrenza, che il prospetto dei consumi sia redatto in modo completo, comprensibile e uniforme (cioè redatto nel rispetto di uno standard prefissato dall'Autorità), così da consentire al cliente, attraverso la bolletta, di verificare i suoi consumi e, sulla base della suddivisione degli stessi per fasce, di orientare gli stessi, nonché di valutare la (perdurante) convenienza delle condizioni economiche praticategli.

30. Con riferimento alla durata dei profili di contestazione *sub i)* e *sub v)*, le condotte sono continuate sino alle bollette emesse al marzo 2010 compreso (con riferimento all'area Torino) e sino alle bollette emesse a al giugno 2010 compreso (con riferimento all'area Emilia) mentre risultano iniziate a gennaio 2010 con riferimento ad entrambe le aree (nota di Iride Mercato S.p.A. 15 giugno 2010,

prot. Autorità n. 22413, e nota di Enia Energia S.p.A. 26 maggio 2010, prot. Autorità n. 20148).

31. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, assume particolare rilievo la circostanza che la società ha effettuato i conguagli a favore dei clienti che sono stati danneggiati dall'applicazione ritardata dei corrispettivi PED biorari.
32. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, assume rilievo la circostanza che la società è stata sanzionata con deliberazione 7 febbraio 2011, VIS 20/11 per violazione delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione di cui alla deliberazione n. 152/06. Assume altresì rilievo, ai sensi del punto 3 della deliberazione VIS 45/10, l'avvenuto adempimento, da parte della società, dell'intimazione contenuta nel punto 2 della medesima deliberazione. Assume infine rilievo la circostanza che la società ha svolto azioni informative nei confronti delle associazioni dei consumatori, nonché il fatto che la società ha inserito in bolletta un avviso di rinvio dell'introduzione dei prezzi biorari e ha inviato lettere personalizzate disgiunte dalla fattura contenenti la ripartizione dei consumi, relativi agli ultimi tre periodi a conguaglio.
33. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato realizzato nello svolgimento dell'attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti in maggior tutela, risultante dai dati di separazione contabile inviati dalle società, è pari nell'anno 2009 a circa euro 187.154.613 di competenza di Iride Mercato S.p.A. e a circa euro 56.077.226 di competenza di Enia Energia S.p.A.

DELIBERA

1. di accertare la violazione, compiuta da parte di Iride Mercato S.p.A. e di Enia Energia S.p.A., nei termini di cui in motivazione, del punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09, del punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09 e del punto 1, della deliberazione ARG/elt 8/10;
2. di irrogare ad Iren Mercato S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari a euro 122.000 (centoventiduemila) di cui:
 - 61.000 euro per la violazione compiuta da Iride Mercato S.p.A.;
 - 61.000 euro per la violazione compiuta da Enia Energia S.p.A.;
3. di non ravvisare l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b, della deliberazione VIS 45/10;
4. di ordinare ad Iren Mercato S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T");

- in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare alla società di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
 7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Iren Mercato S.p.A., Via SS. Giacomo e Filippo n. 7, 16122 Genova e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

14 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni